

DELIBERAZIONE NR. 1618 DEL 02/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che, con e-mail del 19 giugno 2026 prot. ASST n. 46170, la Casa di Cura Habilita s.p.a. di Zingonia di Ciserano, ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in neurologia da parte di dirigenti medici di questa azienda presso la struttura privata non accreditata Habilita Sport medicine di Bergamo;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento di neuroscienze e del direttore sanitario (prot. int. n. 65698 del 7 settembre 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Neurologia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso a settimana per un impegno orario di circa 3 ore ad accesso;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 2 ottobre 2026 fino all'1 ottobre 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con la Casa di Cura Habilita s.p.a. di Zingonia di Ciserano specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 2 ottobre 2026 – 1 ottobre 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

Casa di cura Habilita S.p.A. (d'ora in poi detta "Titolare della convenzione"), con sede legale in Zingonia di Ciserano, Via Bologna n. 1, con recapito di posta elettronica certificata habilita@pec.habilita.it, C.F. e Partita IVA n. 00765430160, nella persona dell'Amministratore delegato dott. Roberto Rusconi, legale rappresentante
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definite congiuntamente "Parti"
e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- ha manifestato con specifica richiesta all'Azienda la volontà di attivare una convenzione finalizzata a garantire prestazioni specialistiche nella disciplina di neurologia agli utenti della struttura sanitaria non accreditata Habilita Sport Medicine, v.le Giulio Cesare 18, Bergamo;

b) l'Azienda:

- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui

sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento di neuroscienze in ordine

all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base di

attestazione del direttore della SC Neurologia, il quale individuerà, tra i dirigenti medici

a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i

professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in regime di consulenza

ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla

presente convenzione;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono

compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri

ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle

```
prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica
```

di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare

della convenzione per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il tramite di

dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno

dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23

gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione e in

applicazione del regolamento citato in premessa.

2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso a settimana per un impegno orario di circa 3 ore ad accesso presso la sede Habilita Sport Medicine, v.le Giulio Cesare 18, Bergamo;

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:

- € 84,00 (ottantaquattro/00) per prima visita;

- € 63,00 (sessantatre/00) per visita di controllo;

tenuendo conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it*) con cadenza di norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate, controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice

destinatario: **M5IT0JA**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 2 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo

potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all’esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage o revolving doors*).

5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di

documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.

6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.

Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI personali del lavoratore.

6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.

Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità
delle proprie attrezzature.

6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'Azienda.

6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e

	suddetti documenti, costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da	
	comunicarsi mediante posta certificata (PEC) nonché il diritto degli stessi di chiedere e	
	ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine e	
	onorabilità.	
	Art. 8 ASSICURAZIONE	
	L'Azienda garantisce adeguata copertura assicurativa e adotta analoghe misure per la	
	responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati dal personale	
	dell'Azienda nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta	
	salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata nel caso di dolo o colpa grave.	
	Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per	
	l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
	Art. 9 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE	
	9.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione di una delle Parti, per quanto di propria competenza,	
	legittimeranno l'altra Parte a risolverlo automaticamente e di diritto.	
	9.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	9.3 Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla	
	vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto	
	non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto	
		<i>pag. 9 di 11</i>

	con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
	interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d’ora che l’Azienda sarà	
	legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già	
	effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
	ciascuna delle Parti nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del	
	rapporto.	
	9.4. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
	prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno	
	90 giorni da comunicarsi per iscritto.	
	9.5 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa all’altra Parte agli indirizzi indicati	
	nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se	
	inviata tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti	
	può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.	
	Art. 10 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO E	
	FORO COMPETENTE	
	10.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con	
	onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
	10.2 L’imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
	viene assolta virtualmente dall’Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al	
	momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri	
	imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 48,00.	
	10.3 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale	
		<i>pag. 10 di 11</i>

[illegible]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1663/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 25/09/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 2.500,00 (stimato anno 2026)		€ 2.500,00 (stimato anno 2026)
X		€ 5.500,00 (stimato anno 2027)		€ 5.500,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 25/09/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 2.500,00 (stimato anno 2026)		€ 2.500,00 (stimato anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 5.500,00 (stimato anno 2027)		€ 5.500,00 (stimato anno 2027)

Bergamo, 25/09/2026

Il Direttore f.f.
Dr. / Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1663/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO PER
ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
